Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani

Herausgeber: Pro Grigioni Italiano

Band: 43 (1974)

Heft: 4

Rubrik: Miscellanea storica

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 03.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Miscellanea storica

Regolamento Militare per il Cantone de Griggioni:

Decretato dal Gran Consiglio li 5 Maggio 1809

Tradotto dal tedesco in Italiano

da mé Land.ter Giov. Ant. aMarca qm Podestà.1

Principi generali

- Ogni Griggione che ha compiti li 16 anni appartiene giusto il 4. § della Costituzione del Cantone, contenuto nell'Atto di Mediazione, alla Milizia cantonale.
- 2. Questa Milizia è rippartita in un Corpo di Veliti² ed in due di Riserve.
- 3. Gli Veliti, ossia Auszüger verranno tirati per mezzo della sorte a proporzione del numero di tutta quella Gente che è abile alla Milizia e compito abbia li 18 fin li 30 anni inclusivi.
- 4. La prima Riserva è composta dalla Gente che non ha peranco servito nelli corpi dei Veliti e che ha 18 fin 30 anni e quella Gente che ha 30 fin 40 anni inclusivi.
- 5. La seconda Riserva consiste nella Gente che ha servito il suo tempo nei Corpi dei Veliti e nel restante di quella Gente che ha compito li 16 fin 18 e dei 40 fin 60 anni.

¹⁾ Giov. Ant. a Marca. 1737 - 1813. Capostipite degli a Marca della casa di sotto, in Crimeo di Mesocco. Fu Bannerherr (capo della Milizia), Deputato per il Grigione a Berna al tempo della Mediazione e Commissario a Chiavenna nel 1789 - 1797. Per la sua rettitudine i cittadini di quella Giurisdizione lo vollero onorare in modo speciale facendo apporre nella chiesa di Mesocco una targa in argento massiccio con dedica assai lusinghiera. (Vedi G. B. Crollanza nella sua « Storia del Contado di Chiavenna. »)

²⁾ **Veliti.** soldati romani armati alla leggera che combattevano separati dalla legione, per cominciare la battaglia.

- 6. Il primo Contingente di 1200 uomini fissati per L'Armata Confederale sarà messo per Mezzo del Corpo dei Veliti.
- Se venisse dimandato un secondo Contingente, questo verrà preso da tutta quella Gente della prima Riserva, quale si tirerà alla sorte e si organizzerà nella stessa maniera come si fa col Corpo dei Veliti.
- La Gente che appartiene alla seconda Riserva non può essere in nessun caso ricercata fin tanto che tutta la Gente della prima Classe non sarà già marciata.
- Tutti li Griggioni domiciliati nel Cantone devono prestarsi alla Milizia ove abitano.
- Quei Griggioni che si accasano presto in uno sito e presto in un altro e che non hanno uno stabile Domicilio, si porranno nella Milizia ove ordinariamente votano.
- Griggioni che hanno incarichi in altri luoghi che nel preaccennato, per esempio studenti, giovani nubili di negozi ed altri domestici che non sono domiciliati, non possono essere compresi nella Milizia, che nella loro Patria.
- 12. Griggioni assenti e domiciliati fuori della Svizzera contano nella Milizia della loro Comune.
- 13. Foresti del Paese che sono domiciliati nel Cantone, a riserva dei Francesi e Italiani, fin tanto che li nostri Patrizi sono esenti in quei Regni dalla costrizione militare, comprendonsi nella Milizia della Comune ove sono postati.

Prima parte principale Del Corpo dei Veliti ossia Auszüger Corps Prima Sezione. — Divisione militare del Cantone

14. Il Cantone Griggione sarà diviso in nove Circoli Militari della possibile medesima Popolazione.

Questi sono li seguenti:

- Il Circolo del Reno superiore, consistente Il Comun Grande Dissentis, il Comun Grande Waltensburg alla riserva del Distretto di Lax e la Comune di Neukirch.
- II. Il Circolo Glenner, consistente Comune grande Longanezza con Val San Pietro a riserva di Neukirch, il Comun Grande di lante e Grub con Schlevis e Tenna con Lax.
- III. II Gircolo Heinzenberg, consistente l'intero Comun Grande nel Boden a riserva di Damat e Feldsberg, il Comun Grande Heinzenberg e Tosanna, i Distretti di Ortenstein e Fürstenau.

- IV. Il Circolo del Reno inferiore consistente Comun Grande Sessame e Valreno, il Distretto di Avers ed il Comun Grande di Mesolcina.
- V. Il Circolo Bernina, consistente li Comuni Grandi di Bregaglia, Engadina superiore e Poschiavo.
- VI. Il Circolo Inn, consistente Comun Grande d'Engadina inferiore e li Distretti Remüs, Schleuis e Val Monastero.
- VII. Il Circolo Lanquart, consistente Klosters, Kastels, Schiers e Seewis, Schalfig e Langwies.
- VIII. III Circolo Kalanda, consistente il Comun Grande di Coira, le Comuni Donat e Feldsberg, il Comun Grande dei Cinque Villaggi ed il Comun Grande di Majenfeld.
- IX. Il Circolo Albula, consistente Comun Grande di Davate, li Distretti di Bergün e Obervatz, il Comun Grande d'Oberhalbstein con Tiefenkasten, il Distretto Stalla, il Comun Grande di Churwalden e Bellfort.
- 15. Se si scorgesse, nell'avvenire, nella Divisione di questi Circoli una troppo grande differenza tra la popolazione dell'uno verso l'altro, il Gran Consiglio sulla proposizione della Commissione militare, vi troverà li necessari cambiamenti.

Seconda Sezione. — Consistenza del Corpo de' Veliti

16. Il contingente, che il Cantone Griggione deve mettere in Corpo d'armata confederale di 15000 uomini consiste in

2 Battaglioni ciascuno di 5 Compagnie di Infanteria	1075	Uomini
1 Compagnia d'archibugieri	80	»
Dragoni	13	»
allo Stato maggiore	32	»
Totale di uomini	1200	

- 17. Siccome il Corpo de' Veliti è destinato per la formazione del primo Contingente, così deve questo consistere delle istesse armi e dello stesso numero di Gente con 12 Uomini sopracompletisti per ogni Compagnia di fanteria ed archibugieri, insieme quindi No. 1320 Uomini.
- 18. Ciascun Circolo vi dà una Compagnia di Infanteria di 120 uomini, insieme quindi 9 Compagnie di 1080 Uomini assieme d'un numero di Granatieri ed Archibugieri secondo la seguente divisione:

Li cinque primi Circoli danno 100 la Comp. di granatieri Li quattro ultimi 92 la Comp. d'archibugieri Di più tutti insieme 16 per li dragoni ed allo Stato Maggiore 32

comporta 1320 Uomini

- Ogni uno di questi Circoli fornirà per li Granatieri, Archibugieri, per lo Stato Maggiore e Dragoni quanto gli rimarrà dopo la formazione del suo Corpo di fanteria.
- Il sovrafissato personale dello Stato Maggiore sarà ripartito giusta Regolamento confederale in due Stati di Battaglione ma in nessun modo attaccato a uno di quelli.
- 21. Per li Granatieri ed Archibugieri saranno preferiti li Volontari se però sono in questa sorte d'armi bravi e capaci, ma se il fissato numero per ogni Circolo non potrà essere composto di Volontari, li Capitani dei Granatieri ed Archibugieri prenderanno questi giusta la fissata proporzione dei Circoli che li conviene.
- 22. Li 16 Dragoni stanno sotto il diretto comando del Colonello cantonale il quale vi nomina li sottofficiali; quelli che vogliono entrare come Dragoni devonsi annunciare presso il Colonello del Cantone, quindi compete allo stesso la scelta dei medesimi. Si procureranno da soli li loro cavalli ed uniformi, all'incontro le armi, mantelli ed arnesi da cavallo riceveranno dal magazzeno cantonale ogni volta che entreranno in servizio. Saranno però questi effetti restituiti al medesimo magazzeno al loro ritorno.
- 23. Quando viene addimandato tutto il Contingente, la Compagnia dei Granatieri unitamente alle Compagnie di Circolo Numero 1 2 3 4 formano il primo e le Compagnie dei Circoli Num. 5 6 7 8 e 9 il seccondo Battaglione, ove che a ciascheduno di questi sarà dato uno Stato Maggiore. La Compagnia d'Archibugieri può essere impiegata secondo le circostanze o attaccata ad un Battaglione ovvero formare un Corpo particolare.
- 24. Nel caso che si formasse un solo Battaglione, saranno sempre prese le prime 5 Compagnie che soino al torno¹ di marciare, però così che quando la Compagnia dei Granatieri è assieme, questa resta la prima del Battaglione. A tale effetto si terrà tra le Compagnie un particolare Ordine di torno e sarà annualmente annonziato quali di esse devono star pronte quando solamente alcune di quelle verranno richieste.

Terza Sezione

Ripartizione della Gente sulle Comuni. Sorte e casi di dispensamento

25. Il numero dei Veliti che ogni Comunità deve fornire verrà fissato a proporzione del numero della Gente che vi si ritrova atta alle armi ed alla Milizia, dai 16 ai 60 anni preso in computo tutto il Cantone.

¹⁾ Turno

- 26. Il contingente che giusta questo regolamento tocca ad un Comune non trovandone un numero sufficiente di volontari capaci si tirerà alla sorte dalla gente dai 18 fino li 30 anni inclusivi.
- 27. Saranno preferiti li Volontari a condizione che possegano tutti quei requisiti che abbisognano per il maneggio delle armi e che la loro condotta fino al presente non sia contraria ai sentimenti d'onore che distingue lo Stato militare.
- 28. Si possono ricevere Volontari ancor giovani di 16 fin 18 anni se hanno una robusta corporazione per resistere agli strapazzi e così pure ancor più vecchi di 30 anni, devono però questi essere riconosciuti atti al servizio.
- 29. Questi Volontari, dopo che sono inscritti, hanno sopra di sé li stessi doveri ed obblighi, come quelli ai quali toccò la sorte e saranno tenuti al servizio tutto il tempo fissato dalla Legge.
- Nella sorte per il Corpo dei Veliti saranno compresi tutti gli abili milizziani dall'età a ciò fissata e verranno numerati secondo l'ordine come essi sortiranno per mezzo della Sorte.
- 31. Se toccasse la sorte a assenti stabiliti fuori del Paese e in generale a tali persone che non possono subito essere pronte, devono li loro Parenti o Tutori dichiarare se vogliono mettere un uomo in vece di quello cui toccò la sorte, oppure pagare la somma di danaro fissata nella Commune per il riscatto il cui Maximum è fissato a 4 Luiggi d'oro.
- 32. Ma un milizziotto che si trattiene nel Cantone stesso, nella Svizzera, ovvero nelle vicinanze, mai potrassi riscattare in questa maniera, ma bensì sarà tenuto, se gli tocca la sorte, di mettere un altro uomo capace per sé, oppure egli medesimo dovrà servire.
- 33. Li danari sumenzionati destinati dalla Comune per il riscatto non possono mai essere impiegati al collocamento di un altro uomo, ma bensì unicamente a pro dei Veliti per li loro vestiari equipaggi, esercizi ecc. cosicché tali assenti devono sempre essere rimpiazzati dal più vicino uomo che gli segue.
- 34. Ogni Communità è obbligata di mantenere completo il di lei Contingente dei Veliti, devono perciò ogni volta che si tira la sorte, tutti gli abili milizziotti essere segnati col numero e così che partendo un uomo dalla grazia della sorte per altro, sarà quello sempre rimpiazzato dal numero più vicino.
- 35. Dalla Sorte per il Corpo dei Veliti esenti:
 - a) Il Piccolo Consiglio
 - b) La Commissione militare e li destinati adetti al Grande Stato Maggiore
 - c) La Cancelleria del Governo, a riserva dei copisti
 - d) Il Primo Ufficiale d'ogni Comun Grande o Distretto, oppure generalmente quei Giudici che ogni Distretto o Comun Grande stimerà per il meglio di esimere

- e) Tutto il Clero d'ambo le Religioni e quei che studiano per questi stati
- f) Li medici, chirurghi, speciali¹ patentati quali possono essere solo nelle loro professioni impiegati
- g) Tutti li Professori ossia Maestri delle scuole cantonali
- h) Tutti li Griggioni che stanno in servizio estero militare non proibito
- i) Tutti quelli che hanno difetti corporali, quelli però che non sono notori devono essere comprovati con autentica fede di medici. Questi ultimi possono del resto essere aggravati secondo le circostanze nella loro sostanza in base al paragrafo No. 31, per una contribuzione di equippaggiamento.
- 36. Quei Griggioni che domiciliano in altri Comuni del Cantone o nella Svizzera per sottrarsi dalla Sorte del Corpo dei Veliti in quel luogo ove è vicino, devono far constatare con attestati di Magistrati locali, che sono veramente iscritti nel luogo che abitano.
- 37. Interamente incapaci al servizio militare sono tutti quelli (condannabili a ?) castigo obbrobrioso, ovvero vi siano stati condannati.
- 38. Egli è permesso a ogni uno cui tocca la sorte, di mettere un altro uomo capace al servizio del suo Circolo e ciò fin alla Revista, che succede dopo la Sorte, ove poi entra in vece dell'ultimo, cosicché se quello che lo rimpiazza venisse nella propria Comune, per mezzo della Sorte, destinato al Corpo dei Veliti, il primo esso stesso, oppure un altro, deve permanere fin che sia passato il suo tempo di servizio egli, se allora nel frattempo sia entrato in un posto che giusto la legge lo libera dalla Sorte; infuori del Circolo non può aver luogo alcuna sostituzione senza preciso accoscendimento del Piccolo Consiglio e della Commissione militare. Una volta entrato nella Compagnia alla prima Revista non può aver luogo alcun rimpiazzamento, reservate alcune circostanze ed eccezioni straordinarie la cui decisione appartiene alla Commissione Militare, ma bensì ognuno allora è tenuto di servire il suo tempo fisso.
- 39. In ogni caso, che qualcuno si fa rimpiazzare da un altro, risponde il primo per l'ultimo, così come ogni Comune deve rispondere per la gente mancante ogni volta che venga addimandata,

Quarta Sezione — Durata del servizio e cambio

- 40. La durata del servizio per il Corpo dei Veliti è per li Sottofficiali e Soldati, di 4 anni.
- 41. Ogni individuo che appartiene al Corpo dei Veliti, fintanto che dura il suo servizio, si deve sempre tenere pronto a marciare al primo ordine.

¹⁾ Speziali

- 42. Durante li primi tre anni di questo regolamento di Milizia sorte ogni anno un quarto del Corpo dei Veliti, vi saranno presi per li primi quelli che hanno incominciato li 31 anni ed il restante sarà dessignato dalla sorte, ma nel quarto anno ed in seguito sortono quelli ch'anno compito li 30 anni e terminato il loro tempo di servizio, questi entrano quindi nella seconda Riserva.
- 43. Quella gente che in questa maniera sorte deve essere di nuovo per mezzo della sorte rimpiazzata nello stesso modo come si usitò nella prima formazione in ciascun Comune della gente della prima Reserva, cioè dai 18 fin li 30 anni inclusivi milizziotti abili ed atti al Corpo dei Veliti.
- 44. La Commissione Militare fisserà il giorno in cui dovrà aver luogo annualmente la Sorte, e la Rivista di Riunione che si dovrà tenere dopo la medema.

Quinta Sezione. — Prima formazione degli Officiali e posteriori avvanzamenti

- 45. La scelta delli Officiali per il Corpo dei Veliti si fa nel modo seguente:
 - a) Li Tenenti Colonelli saranno nominati dal Gran Consiglio sotto doppia proposizione del Piccolo Consiglio.
 - b) Li Capitani ed Officiali subalterni saranno eletti dal Piccolo Consiglio, li primi sulla triplice e gli ultimi sulla doppia rappresentazione della Commissione militare e per quanto possibile dello stesso Circolo del quale è formata la Compagnia e gli Officiali de' Granatieri ed Archibugieri da quelli Circoli che formano questa Compagnia.
 - c) Li Aiutanti maggiori similmente come li Capitani, ma liberamente di tutto il Cantone.
 - d) Li Quartier Mastri, Capellani, Chirurghi di battaglione saranno nominati dal Piccolo Consiglio sulla proposizione della Commissione militare.
 - e) Li Ajutanti, Alfieri e Sottochirurghi elegge la Commissione militare sulla rappresentazione delli Tenenti-Colonelli.
- 46. Il piccolo Stato maggiore dal foriere e ingiù saranno nominati dai Capi Battaglioni.
- 47. Li Sottofficiali, Legnajuoli, Tamburini saranno messi senza alcun riguardo particulare, ma solo secondo la loro capacità e saranno approvati dal Capo Battaglione.
- 48. Affine la Commissione militare possa avere la dovuta cognizione dei soggetti abili che deve proporre per le piazze d'Officiali, siccome ne è incaricata, così li Magistrati dei Comuni Grandi devono essere invitati a mandare la Nota dei loro Officiali comunali, se ve ne se trovano e degli altri soggetti che sono capaci di coprire le piazze d'Officiali.
- 49. Dopo questa prima formazione d'Officiali nella quale si deve prendere particulare riguardo verso gli officiali che ebbero servizio nelle antecedenti prese misure di Neutralità, succede in avvenire l'avvanzamento fin al Capitano inclusivo per Compagnia, però così che nel rimpiazzamento di un

Capitano, la Commissione militare fa al Piccolo Consiglio una doppia rappresentazione, anche esso, unitamente al Primo tenente della Compagnia prenderà un altro Officiale, che ha servito del medesimo Circolo di cui è composta la Compagnia; gli altri Officiali subalterni avvanzano nella Compagnia cosicché il Primo Sottotenente diviene Primo Tenente ed il Secondo Sottotenente Primo Sottotenente. La nomina di un nuovo Sottotenente si fa come nella prima formazione.

- 50. Li brevetti degli Ufficiali saranno tutti rilasciati dal Piccolo Consiglio con il suo sugello e con la solita sottoscrizione.
- 51. Nessun Officiale può essere né cassato né dimesso senza una sentenza giuridica militare.

Quinta Sezione — Armamento

- 52. L'armatura sarà data alla Gente da parte dell'arsenale che si ritrova in Coira tantosto che sarà messa mobile¹ al servizio del Cantone o della Confederazione.
- 53. Ogni Communità è responsabile per le armi che si consegnano alla di lei Gente ed è obbligata di abbonare al Cantone tutto quel danno che la di lei Gente, sia per desarzione o colpa ha cagionato alle medeme, all'incontro le resta reservato il regresso sopra la facoltà dell'individuo che la riguarda.
- 54. Così pure può essere obbligato il Capitano ossia Comandante di un Distaccamento per lo sborso di ogni danno successo per sua negligenza o non adempimento delle prescrizioni rilasciate per il mantenimento dell'armatura, così come da sua parte è responsabile il soldato presso il sudetto per ogni danno cagionato.
- 55. Quando la truppa, resa mobile viene di nuovo dimessa, le armi ricevute dall'arsenale vi saranno di nuovo riconsegnate.

Sesta Sezione — Vestito

- 56. Quando si farà mobile una Truppa, ottiene questa dal Magazzeno del Cantone unitamente alle armi anche li capotti, quali nel licenziamento vi saranno di nuovo riposti, coll'istessa responsabilità come per le armi.
- 57. Il restante del vestito deve portare con sé la Gente dalla di lei Comune. Deve sempre esserne provvista per così ad ogni evento comparire interamente provvista. A queste spese possono essere obbligati a contribuire quelli che secondo la loro età sono liberi dal dovere nella milizzia del Corpo dei Veliti, cioè dai 30 fino li 60 anni inclusivi, in nessun caso però simili contribuzioni possono essere gettate sopra la facoltà.

¹⁾ mobilitata

58. Questo vestito consiste:

A. per la fanteria

- 1. In un capello rotondo rilevato da una parte colla... bruna e coccarda del Cantone.
- 2. In un abito griggio corto, col sotto... e ... celeste. Bottoni bianchi coi segni di distinzione.
- 3. In calzoni longhi celesti.
- 4. In una giubba dell'istesso colore come i calzoni con una linea di bottoni.
- 5. In un paja di stivaletti di panno nero.
- 6. In un paja sobra... griggi di Tralinio
- 7. In un paja detti mezzistivaletti.
- 8. In un Abersacco portatile sovra tuttedue le fratte nel quale sono li seguenti effetti: due camicie, due paia calzette, un paja di scarpe, un fazzoletto nero di collo, una beretta di panno griggio coll'invoglio turchino, un pettine ed una brustina.
- Li Granatieri oltre lo stesso vestito hanno le spallette rosse ed invece di capelli portano berettoni ossia Tschakos, con una granata di sopra.
- Li Tamburini invece di griggio portano il vestito turchino colla mostra sotto e fodera griggia colla corda del colore del Cantone.

B. per gil archibugieri

- 1. In un capello come la fanteria colla guarnitura a Hupto (?) verde scuro.
- 2. In un abito corto di panno verdescuro, colle mostre nere e spallette verde, bottoni e segni di distinzione bianchi.
- 3. In longhi calzoni.
- 4. In una giubba ambi di panno come il vestito.
- 5. 6. 7. 8. Come la fanteria a riserva della beretta verde con l'invoglio nero.

C. Per li Dragoni

- 1. Un vestito corto griggio scuro con il collo, mostre e fodra rosso karmoisin, d'un paja di bottoni gialli.
- 2. Calzoni longhi verde forniti di cordoncino rosso carmoisin.
- 3. Un paja di calzoni verdi scuro per cavalcare, guerniti dalle parti con striscia rosso carmoisin e fedrati di pelle nera.
- 4. Un corpetto di Tralinio con maniche.
- 5. Tschakò guarnito di cordoncino rosso carmoisin, pennacchio verde con dentro rosso.

Susseguentemente venne decretato il nuovo definitivo «Regolamento militare per il Cantone de' Griggioni » stampato in italiano a Coira nel 1817, comprendente 149 articoli.

(Trascrizione e note di Spartaco a Marca)